## REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

## proposta di atto amministrativo n. 40

a iniziativa dell'Ufficio di presidenza presentata in data 2 dicembre 2022

\_\_\_\_\_

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE
SIMONE LIVI SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO ELENA LEONARDI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI MONICA ACCIARRI E LINDITA ELEZI SUBENTRATI
PER AFFIDAMENTO DELLA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI CONSIGLIERE REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA DI ASSESSORI DEI
CONSIGLIERI ANDREA MARIA ANTONINI E CHIARA BIONDI

\_\_\_\_

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 22 legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Visti gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche:

Viste le disposizioni normative in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e specificatamente:

- per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);
- per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), convertito dalla legge

216/1974; articolo 7, primo comma, lettera a), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adequamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della

Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni -IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 267 del 30 novembre 2022 ad oggetto "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Elena Leonardi e convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Monica Acciarri e Lindita Elezi subentrati per affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessori dei consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi";

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai consiglieri Monica Acciarri, Lindita Elezi e Simone Livi, da cui non risultano sussistere, ad oggi, cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, né si rilevano condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di

legittimità del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## **DELIBERA**

- di rendere effettiva la funzione della carica di consigliere regionale di Giorgio Cancellieri e Andrea Assenti in seguito alle dimissioni per incompatibilità dei signori Mirco Carloni e Guido Castelli;
- di convalidare l'elezione del consigliere regionale Simone Livi, constatato che in capo allo stesso non sussistono cause di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- di convalidare l'elezione dei consiglieri regionali subentrati in sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori regionali: Monica Acciarri e Lindita Elezi e constatato che in capo alle stesse non sussistono cause di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.